



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE,
TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg. Dirigenti dell'Area della Cittadinanza Solidale
Ai Sigg. Dirigenti della Ragioneria

E,p.c. Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto
Al Sig. Assessore alla Cittadinanza Solidale
Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Segretario Generale
All'Avvocatura Comunale

Prot. n. 223434 del 19/03/2019

Oggetto: Le spese socio-assistenziali soggiacciono ai vincoli finanziari – Corte di Appello di Palermo sentenza n. 461/2019- Corte Suprema di Cassazione n. 6322/2019 – Circolare.

Con la presente nel richiamare le molteplici note con le quali la scrivente ha ripetutamente espresso la propria posizione in merito all'oggetto, si rappresenta i fondamentali principi che vengono sanciti dalla sentenza n. 431/2019 della Corte di Appello di Palermo e dalla sentenza n. 6322/2019 della Corte Suprema di Cassazione.

I magistrati della Corte di Appello di Palermo – Prima sezione Civile – con la sentenza n. 431 / 2019 pubblicata il 06/03/2019 – con riferimento al ricovero di persone anziane presso strutture private, affermano che **“...nella Regione Siciliana tale ricovero è subordinato, ai sensi dell'art 20 L.R. n. 22/1986, alla stipulazione di apposita convenzione da parte del Comune, nonché – ai sensi dell'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/1991, che richiama l'art. 55 della L. n. 142/1990 – all'attestazione della relativa copertura finanziaria, la cui sussistenza condiziona anche il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni erogate.....”**, ed ancora, affermano tra l'altro **“ La necessità della convenzione scritta discende dalla previsione della forma scritta *ad substantiam* (e quindi pena la nullità, rilevabile anche d'ufficio), stabilita per la generalità dei contratti della P.A. dagli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923...”**

Con la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 6322/2019 viene sancito, tra l'altro, che l'Associazione/Ipab non può chiedere al comune di far fronte alla retta dei pazienti se la convenzione è scaduta, ribadendo che per ogni spesa della PA è sempre necessaria una apposita delibera.

Precisa la Corte che **“l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita alle Amministrazioni territoriali esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere, o dal segretario, sul competente capitolo di bilancio di previsione”**, come da normativa già contenuta nel T.U. comunale approvato con R.D. n. 383 del 1934 e ribadita sia dall'art. 23 D.L. n. 66/1989 convertito in l.n. 144/1989 che dalla l.n. 1421/1990.

Sulla base delle sopra indicate sentenze e richiamate le precedenti note prot. n. 1700937 del 21/11/2018 e prot. n. 106631 del 08/02/2019, si invitano i signori dirigenti dell'Area della cittadinanza Solidale inoltrare alla Ragioneria Generale eventuali Determini di impegno e/o di pagamento esclusivamente dopo avere verificato la sussistenza delle suddette indicazioni.

Si precisa altresì che in mancanza di tali requisiti, la scrivente Area restituirà le D.D. agli uffici proponenti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPESE
E CONTENZIOSO
F.to Dott.ssa Giuseppina Taffaro

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Bohuslav Basile